

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Calabria – Catanzaro, 8 giugno 1992, n. 287.

*È inammissibile il ricorso, avverso la partecipazione alla riunione della Commissione elettorale circondariale di un componente asseritamente incompatibile, che non sia stato notificato alla Commissione stessa, Autorità emanante l'atto impugnato di ammissione di una lista.*

*Omissis.* - In particolare, con il sesto motivo è stata dedotta la violazione del principio di imparzialità e di astensione da parte di un componente la predetta Commissione che avrebbe presenziato alla delibera di ammissione della lista "Tromba", nella quale era candidato il proprio fratello, assessore uscente.

3) Rileva preliminarmente il Collegio che le proposte censure vanno dichiarate inammissibili non essendo stato il ricorso notificato alla Commissione elettorale del Comune di Albi, la quale – limitatamente alle doglianze in questione – assume la qualità di parte necessaria quale Autorità emanante l'atto preparatorio (delibera di ammissione della lista elettorale) asseritamente invalido e lesivo.

Né, peraltro, il rilevato difetto di notificazione potrebbe ritenersi sanabile con la possibilità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta Commissione, stante il fatto che quest'ultima si identifica con l'Autorità che ha emanato l'atto di cui si contesta la legittimità e che di conseguenza la medesima avrebbe dovuto essere direttamente evocata in giudizio dai ricorrenti nel prescritto termine di decadenza (cfr. Cons. Stato, V Sez., 7 marzo 1986 n. 156).

*Omissis.*